COMUNE DI ANCONA
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA SALONE CARLO URBANI DI ANCONA.

CIG: 93440455DD

Art.1 Oggetto

La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo, privo di rilevazione economica, denominato Palestra Salone Carlo Urbani , ubicato ad Ancona in piazza Salvo D'Acquisto.
L'impianto è composto da :

- palestra per il basket con tribuna, 3 locali magazzino, ufficio custode, spogliatoi squadre, spogliatoio arbitri e spogliatoio tecnici, locale infermeria, bagni per pubblico, ripostigli, locale caldaia e impianti ecc.

parti condominiali dell'immobile (lastrico solare superiore , rampe di accesso, quadro elettrico) secondo le quote di competenza qui fissate come di seguito:

1) palestra grande : 1/3
2) palestrine: 1/3 ciascuna

Attività praticabili :
- l'impianto è dedicato prevalentemente al basket.

L'impianto non è omologato per il pubblico spettacolo.
I fini dello svolgimento dello stesso è necessario che il gestore ottenga la relativa agibilità producendo l'apposita istanza al SUAP del Comune di Ancona ai sensi dell'art. 68 e 80 del TULPS, a mezzo di proprio tecnico.
La gestione consiste nell'organizzazione e nell'esercizio a cura ed onere del Concessionario di tutte le attività praticabili nella struttura in conformità al presente capitolato speciale d'oneri e alla proposta organizzativa presentata in sede di gara.
Fanno carico al Concessionario la conduzione degli impianti tecnologici e il compimento di quanto necessario al loro funzionamento. La gestione della centrale termica rimane invece in carico al Comune.

Art. 2 – Valore della concessione
Il valore complessivo per gli anni di concessione è stimato in **euro 228.915,00 oltre I.V.A.**
Il suddetto valore è stato calcolato con riferimento al fatturato totale per gli anni della concessione, desunto dal quadro delle entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe a carico degli utilizzatori stabilite dall'Amministrazione Comunale e del corrispettivo a carico del Comune.

Art. 3 - Corrispettivo a base di gara
Il corrispettivo annuo presunto a carico del Comune, posto a base di gara, e oggetto di ribasso, è determinato in **euro 22.447,50** oltre IVA .

Art. 4 – Modalità di gara e criterio di aggiudicazione
La concessione sarà affidata mediante gara pubblica ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei criteri, dei pesi e sub-pesi indicati nel disciplinare di gara.

Art. 5 – Gestione dell’impianto

La gestione dell’impianto non può perseguire finalità di lucro ed è rivolta:
- alla massima fruibilità per la pratica di attività sportiva ricreativa e sociale;
- alla promozione dell'attività sportiva motoria e ricreativa;
-alla soddisfazione degli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa sugli impianti sportivi, nonchè igienica e di sicurezza.

Nel corso della concessione le attività praticabili potranno subire modifiche preventivamente concordate tra il Concessionario ed il Comune.

Il Concessionario potrà richiedere per iscritto l’autorizzazione a svolgere altre attività, anche di carattere ludico-ricreativo, compatibili con l’attività principale. Qualora l’attività ludico – ricreativa abbia carattere continuativo o ricorrente e comporti l’incasso di tariffe, pagamento di biglietti di ingresso o altri introiti, la stessa sarà autorizzata solo previa verifica della redditività dell’iniziativa e con il conseguente versamento al Comune di un canone suppletivo.

Art. 6 – Durata della concessione

La concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione ovvero verbale di consegna, (secondo l’anno agonistico) e quindi scadenza al **30 giugno 2028**.

L’avvio della gestione e la consegna dell'impianto potranno essere effettuate in via d'urgenza e comunque decorrerà dal 1° settembre 2022.

Art. 7 – Verbale di consistenza e constatazione - consegna dell'impianto

La consegna dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti avverrà previa redazione di apposito verbale di consistenza e constatazione sottoscritto in contraddittorio dal Concessionario e dalla Direzione Sport.

La disponibilità dell'impianto sportivo, delle attrezzature, beni mobili e macchinari ivi esistenti verrà trasferita al Concessionario esclusivamente per l'espletamento del servizio.

L'impianto sportivo sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 8 - Modalità di utilizzo e gestione

L’impianto sportivo dovrà essere utilizzato nel rispetto delle normative legislative e regolamentari,del regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 142 del 18 novembre 2010, nel prosieguo Regolamento Comunale, e degli altri regolamenti comunali.

L’organizzazione e gli allestimenti di competenza del Concessionario devono essere improntati a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia nei confronti di tutti i frequentatori della struttura.

Il Concessionario dovrà garantire agli utilizzatori lo svolgimento delle attività previste nel miglior modo possibile, accordando, su semplice richiesta degli interessati e, laddove possibile, l’uso di spazi e/o servizi accessori e quanto altro costituisca pertinenza o dotazione dell’impianto in gestione.

Al Concessionario, ai sensi dell’art. 16 comma 8 del Regolamento, per lo svolgimento della propria attività, è riservato l’uso gratuito dell’impianto per un numero di ore pari al 50% delle ore utili (cioè che darebbero luogo ad entrate tariffarie), determinate all’inizio di ogni stagione sportiva in occasione delle assegnazioni in uso di cui all’art. 8 del citato Regolamento comunale. In detta occasione il Comune determinerà le fasce orarie di utilizzo dell’impianto, il cui 50% è perciò riservato al Concessionario .

La definizione del “50% delle ore utili”, riservate al Concessionario, avverrà al momento delle assegnazioni in uso dell'impianto sulla base delle richieste di utilizzo ricevute. Nell’assegnazione degli usi stagionali e occasionali secondo gli specifici regolamenti e/o indirizzi del Comune si terrà

conto di tutte le richieste pervenute, compresa quella del Concessionario, assicurando al medesimo la riserva di cui sopra.
Il Concessionario incasserà le tariffe comunali per tutte le ore d'uso effettuate da soggetti diversi. Il Concessionario è tenuto ad esporre le tariffe comunali in un luogo ben visibile agli utilizzatori.
In caso di mancato sfruttamento dell'intera riserva gratuita di cui sopra da parte del Concessionario,il Comune potrà assegnare ad altri anche le ore messe a disposizione del medesimo Concessionario e non utilizzate da questi.
Il Concessionario introiterà le relative tariffe nei limiti di quanto stabilito dal Comune stesso.
Qualora invece il Concessionario necessiti di far uso dell'impianto anche oltre la riserva gratuita, tale esigenza potrà essere soddisfatta soltanto compatibilmente con il programma delle assegnazioni effettuate dal Comune.
Il Concessionario garantirà l'utilizzo dell'impianto a favore di tutti gli assegnatari indicati dal Comune, comprese le scuole e i soggetti svantaggiati o comunque tutelati.
Il Concessionario incasserà quindi le tariffe d'uso dagli utilizzatori esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune.
L'esenzione dal pagamento delle tariffe da parte delle scuole è dovuto, di norma, soltanto per gli orari mattutini.
L'impianto è omologato ed agibile soltanto per utilizzi senza presenza di pubblico o con pubblico inferiore a 100 spettatori.
L'impianto sportivo non è dotato di CPI come attività 65 del D.Lgs. 151/2011.
Il concessionario, in qualità di soggetto gestore ai sensi del DM 18/03/1996, è responsabile per utilizzi effettuati al di fuori di tali condizioni e si assume ogni responsabilità in caso di incidenti a terzi durante gli utilizzi. Lo stesso è altresì responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e della manutenzione periodica dei dispositivi ed attrezzature antincendio o di sicurezza, ovvero dell'aggiornamento delle certificazioni relative, che testimonierà attraverso la tenuta di registri di manutenzione aggiornati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9- Obblighi ed oneri a carico del Concessionario
Il Concessionario è tenuto a:
a) rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e future in materia di utilizzo dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi e comunque attinenti alla concessione in oggetto; le norme antinfortunistiche e quelle relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; il regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi vigente e futuro; il presente capitolato e il progetto proposto dal medesimo Concessionario in sede di presentazione dell'offerta nonché le eventuali prescrizioni impartite dal Comune in relazione all'impianto e al suo utilizzo nel corso della concessione;
b) utilizzare effettivamente l'impianto sportivo;
c) svolgere e far svolgere l'attività sportiva compatibilmente con i limiti funzionali e di sicurezza dell'impianto;
d) segnalare al Comune - Direzione Sport - prima di ogni utilizzo, eventuali danni riscontrati presso l'impianto sportivo;
e) segnalare per iscritto al Comune - Direzione Sport -entro dodici ore dal termine di ogni utilizzo, eventuali danni arrecati all'impianto sportivo, per qualsiasi motivo, durante l'uso;
f) provvedere, a propria cura e spese, nel caso di danni da chiunque e in qualsiasi modo cagionati all'impianto nel corso di ogni singolo utilizzo, al ripristino stato dell'impianto entro il termine stabilito dal Comune - Direzione Sport ;
g) adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'integrità dell'impianto e la sua restituzione al termine di ogni utilizzo nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna;
h) rispettare il divieto assoluto di domiciliare la propria sede all'interno dell'impianto sportivo;
i) provvedere a dotare l'impianto, a proprie spese, di defibrillatore; a formare il personale addetto all'uso di tale attrezzatura; a garantire con proprio personale la copertura totale delle ore di utilizzo

dell'impianto in proprio. Per le ore di utilizzo dell'impianto da parte di altre società sportive indicate dal Comune – Direzione Sport - il Concessionario dovrà mettere semplicemente a disposizione tale apparecchiatura. Sarà invece obbligo delle società utilizzatrici provvedere alla presenza di proprio personale abilitato all'uso del defibrillatore.
La presenza di personale addetto all'utilizzo del defibrillatore sarà a carico del Concessionario per qualsiasi altro utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi,diversi da quelli indicati, quali assegnatari dal Comune e in caso di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione;
l) consentire l'accesso e l'uso gratuito dell'impianto alle scuole dell'obbligo che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico ed agli orari antimeridiani nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì (eccezionalmente anche in orari pomeridiani, compatibilmente con l'attività programmata);
m) adempiere alle ulteriori prescrizioni impartite dal Comune inerenti l'accesso, la concessione di agevolazioni tariffarie derivanti da provvedimenti adottati dall'Ente nonché l'utilizzo di spazi concessi a terzi per lo sfruttamento pubblicitario;
n) provvedere all'ottenimento ed aggiornamento di tutte le certificazioni,omologazioni e le autorizzazioni relative alla sicurezza e all'agibilità dell'impianto previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente e futura in materia;
o) attuare interventi e opere connesse alla riqualificazione energetica,in base a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc. e sotto la propria ed esclusiva responsabilità ed a proprio rischio imprenditoriale, tenendo manlevato ed indenne il Comune da ogni eventuale pretesa di terzi. A mero titolo esemplificativo per tali interventi o opere si intende: l'istallazione di pulsantiere o gettoniere per le docce, la sostituzione di lampade a incandescenza con lampade a risparmio energetico, temporizzatori per l'erogazione di acqua o per l'accensione delle luci, l'istallazione di pannelli fotovoltaici, installazione del solare – termico, riqualificazione energetica del fabbricato;

Il Concessionario dovrà inoltre :
- redigere e tenere aggiornati i registri di manutenzione degli impianti con i controlli periodici sulla sicurezza, funzionalità e manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio; il Concessionario, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme legislative e regolamentari che regolano la sicurezza, assumerà la qualifica di responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto sportivo e quindi ogni titolarità ed obbligo in materia di sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture. Tutte le certificazioni dovranno essere conservate e, a richiesta, messe a disposizione del Comune.
L'inadempienza di quanto sopra ,attinente la sicurezza, sarà causa di revoca della concessione., fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni.

Fanno carico al Concessionario:
- le spese relative all'utenza elettrica mentre rimangono a carico del Comune le spese delle utenze dell'acqua e del riscaldamento;
- la pulizia dell'impianto sportivo;
- la custodia, la sorveglianza e il controllo degli spazi interni e esterni degli accessi all'impianto;
- gli allestimenti e disallestimenti quando necessari;
- la registrazione dell'utilizzo dell'impianto da parte degli assegnatari indicati dal Comune.

Nel caso di interventi che richiedano autorizzazioni di tipo edilizio il Concessionario si assume ogni onere al riguardo e dovrà, comunque, acquisire il parere preventivo delle Direzioni preposte del Comune.

Art. 9 bis (disposizioni in tema di emergenza COVID-19)

Per tutta la durata della fase emergenziale, così come previsto dalle disposizioni emanate dallo Stato centrale e dal governo regionale, il gestore dovrà adeguare la sua attività alla normativa vigente in tema di prevenzione dal COVID-19.

In particolare dovrà osservare i giorni di chiusura nei casi previsti dalle ordinanze , dovrà mettere la struttura a disposizione degli atleti agonisti che abbiano la facoltà di allenarsi, nei modi e tempi consentiti.
Dovrà inoltre adeguarsi ai protocolli di sicurezza provvedendo alla sanificazione dei locali con le cadenze necessarie e rispettando le indicazione dell'ISS e del C.T.S.
Il gestore sarà responsabile del rispetto degli stessi protocolli all'interno dell'impianto sportivo, prevedendo idonee misure organizzative atte a prevenire situazioni critiche e la diffusione del contagio sia tra atleti e pubblico
Il rispetto delle suddette disposizioni non daranno diritto a pretesa alcuna da parte dei gestori, ad eccezione di quanto comportante una revisione al piano economico gestionale.

Art. 10 – Vigilanza
Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto, sia durante l'apertura sia durante la chiusura dello stesso, a chiunque non abbia titolo ad accedervi .
Il Concessionario dovrà attivare un servizio di guardiania e vigilanza sull'impianto a mezzo di proprio personale o personale appositamente incaricato, assumendosi ogni responsabilità ed onere per danneggiamenti e atti di vandalismo. Il Concessionario è responsabile altresì di ogni forma di sottrazione e/o danneggiamento di beni ed oggetti presenti all'interno dell'impianto ed è tenuto a provvedere alla rifusione del danno.

Art. 11 - Manutenzione ordinaria
Sono a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto, programmati o all'occorrenza, in base alle disposizioni di legge e così come definiti dall'art. 8 del vigente Regolamento edilizio comunale.
Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza al personale tecnico che il Comune incaricherà per il controllo delle condizioni di manutenzione dell'impianto effettuando gli interventi richiesti dal Comune stesso.
Le manutenzioni, ai sensi dell'art. 2 del contratto riguarderanno anche le parti condominiali dell'immobile (lastrico solare superiore , rampe di accesso, ascensore per quanto di competenza) secondo le quote di competenza qui fissate come di seguito:
1) palestra grande : 1/3
2) palestrine: 1/3 ciascuna

Ciascuno per la propria competenza dovrà pertanto provvedere ad adempiere ai compiti suddetti, interpellando i manutentori abilitati o agevolando l'accesso dei manutentori chiamati dagli altri condomini per la risoluzione dei guasti occorsi.

Art. 12 - Manutenzione straordinaria
Fanno carico al Comune le opere di manutenzione straordinaria.
Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune, nella persona del dirigente della Direzione Sport, le situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.
Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata segnalazione saranno addebitati al Concessionario.
Nessun indennizzo, risarcimento danni o quant'altro spetterà al Concessionario per la riduzione o interruzione dell'attività conseguente all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e ai casi di sopraggiunta inagibilità dell'impianto sportivo.
E' fatto divieto in ogni caso dell'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria di competenza dell'amministrazione, senza la previa autorizzazione dell'ente proprietario.
In caso di realizzazione senza autorizzazione nulla sarà dovuto dall'amministrazione alla concessionaria; è fatta salva la possibilità dell'Amministrazione concedente, di richiedere il

ripristino dello stato dei luoghi in caso di lavori non conformi a regola dell'arte.
Sono previsti , da piano economico finanziario (PEF), interventi di sostituzione dei proiettori a lampade ad incandescenza con proiettori LED .
Il costo di tali interventi è stato quantificato in euro 20.000,00. Tale costo è stato incorporato , comprensivo di oneri finanziari , all'interno del piano economico finanziario**.**
L'intervento dovrà essere realizzato entro un anno dall'inizio della gestione.

Art. 13 – Responsabilità per danni
Per qualsiasi infortunio o danno a terzi (cose e/o persone), intendendosi per tali anche il Comune ed il personale di quest'ultimo, cagionato da fatto doloso o colposo, dal mancato rispetto delle prescrizioni normative regolamentari e da quelle impartite dal Comune, o da altre cause comunque conseguenti all'esecuzione del servizio oggetto della concessione; il Concessionario rimane l'unico soggetto responsabile penalmente e civilmente, sollevando da ogni responsabilità, anche solidale, il Comune ed il personale da questi incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto delle condizioni contrattuali.
Il Concessionario dovrà provvedere direttamente alla copertura assicurativa RC (danni verso terzi) per gli utenti tutti dell'impianto sportivo, anche in via occasionale .

Art. 14 – Coperture assicurative
Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della concessione
le seguenti polizze assicurative:
a) Polizza responsabilità civile terzi; il Comune e il personale dello stesso devono essere considerati terzi con massimale unico non inferiore a euro 3.000.000,00;
b) Polizza incendio rischio locativo, danni diretti, ricorso terzi: massimale non inferiore a euro 500.000,00.
Le polizze dovranno essere esibite, dietro richiesta, al Comune Direzione Sport- prima della consegna dell'impianto.

Art. 15 – Canone di concessione
Il Concessionario è tenuto a versare un canone annuo di concessione fisso e invariabile pari ad **euro 7.852,50** oltre I.V.A. per tutta la durata della concessione.
Il canone di concessione deve essere versato in due rate di uguale importo: la prima rata entro il 31 dicembre di ogni anno e la seconda entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il mancato pagamento anche di una sola rata dà luogo alla costituzione in mora anche agli effetti del pagamento degli interessi.
Il canone sarà fatturato dal Comune o soggetto dallo stesso incaricato .

Art.16 – Riscossione tariffe e altre entrate
La controprestazione a favore del Concessionario è costituita dalla gestione funzionale ed economica dell'impianto sportivo e dal corrispettivo annuo a carico del Comune offerto in sede di gara.
Al Concessionario pertanto spetta:
- l'introito delle tariffe, stabilite ed aggiornate annualmente dal Comune, per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di altri soggetti assegnatari in uso e degli utenti che richiedono direttamente l'uso degli impianti quando tale forma d'uso sia prevista;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi, nei limiti del 50% delle ore totali a disposizione, negli orari non riservati alle assegnazioni comunali dandone preventiva comunicazione al Comune - Direzione Sport sempre nei limiti, vincoli e con le modalità
di cui al presente capitolato speciale d'oneri;
  - l'utilizzo e lo sfruttamento economico degli spazi non destinati alla pratica sportiva
  - lo sfruttamento pubblicitario dell'impianto (fatto salvo il pagamento delle relative tasse di

affissione se dovute).

Art. 17 - Corrispettivo

Al Concessionario spetta, altresì, il corrispettivo annuo ridotto del ribasso offerto in sede di gara, previa verifica del rendiconto della gestione dell'anno sportivo che dovrà essere presentato entro e non oltre il 15 luglio, corredato dalla documentazione giustificativa della spesa. Nel caso in cui le spese per manutenzione ordinaria siano inferiori a quanto previsto nel piano economico il corrispettivo sarà decurtato di una somma corrispondente alla differenza tra quanto previsto e quanto effettivamente eseguito e riconosciuto dall' ufficio tecnico preposto al controllo.

Qualora il rendiconto evidenzi uno sbilancio inferiore al corrispettivo, questo verrà pagato in misura ridotta e corrispondente all'importo necessario al raggiungimento del pareggio tra i costi sostenuti e le entrate.

A tal fine saranno prese in considerazione le spese sostenute dal Concessionario conformi alle categorie, criteri e parametri di cui all'allegato "Regole di Rendiconto" (allegato D). Il rendiconto dovrà essere presentato al termine di ogni anno al Comune - Direzione Sport. Il rendiconto dovrà essere conforme ai modelli Format 1 (rendiconto
finanziario spese) e Format 2 (rendiconto finanziario entrate) allegati al presente capitolato sotto le lettere E e F. A tale documentazione dovrà essere allegato anche un report annuale contenente informazioni relative alla pratica sportiva esercitata nel corso della gestione (numero praticanti, tipo di attività, fasce di età , ecc..). Gli utili che dovessero figurare nel consuntivo dovranno essere destinati, nel corso dell'anno successivo, a miglioramenti strutturali e di risparmio energetico. Tali costi dovranno essere rendicontati nel consuntivo dell'anno successivo a quello in cui si produce l'utile.

Il corrispettivo verrà erogato alla fine di ogni anno di gestione (30 giugno) , entro 30 gg dalla produzione di tutti i documenti giustificativi di cui ai commi precedenti.

Qualora tale documentazione non pervenga entro i termini previsti ovvero pervenga in maniera parziale o incompleta il Comune procederà tenendo conto soltanto di quella pervenuta .

Il Comune potrà concedere un acconto, pari al 50% del corrispettivo, alla scadenza del semestre di attività previa analisi del rendiconto.

Il corrispettivo potrà essere trattenuto e introitato dal Comune in caso di mancato pagamento del canone di concessione.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico sul conto corrente dedicato, anche in maniera non esclusiva, ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni.

Art. 18 – Responsabilità patrimoniale

Il Concessionario, qualora ricorrano i presupposti di legge, è tenuto agli adempimenti di cui agli artt. 93 e 233 del D.lgs. 267/2000.

Art. 19 - Obblighi del Concessionario in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni; è obbligato ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo di gara che identifica la concessione.

Art. 20- Risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3 comma nove bis della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

Art. 21 – Obblighi nei confronti del personale

Il Concessionario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il Concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosti 2007 n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 22 – Sicurezza
Per il servizio in oggetto non si ravvisano rischi derivanti dalle interferenze e pertanto non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione rischi di interferenza (D.U.V.R.I.). Ne consegue che i costi per la sicurezza derivante dalle interferenze sono pari a zero. In ogni modo, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2009, il Comune rimane a disposizione del concessionario per ogni eventuale necessaria informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro. In caso di necessità di operare interventi di manutenzione straordinaria, sarà lo stesso Comune a verificare la necessità di redigere un D.U.V.R.I. e a provvedere al calcolo dei relativi costi per la sicurezza derivante dalle interferenze delle lavorazioni di cui all'art. 26 comma 5 del vigente D.Lgs. 81/2008.
Il Comune si impegna a fornire al Concessionario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso dovrà operare e prima dell'aggiudicazione del servizio, il Concessionario dovrà aver eseguito un sopralluogo conoscitivo dell'impianto, congiuntamente ad un rappresentante del Comune.
Obbligo del Concessionario sarà inoltre quello di predisporre un aggiornamento del piano d'emergenza con i relativi nomi degli addetti e del Responsabile all'emergenza.
Tali addetti dovranno necessariamente essere in possesso di tutte le qualifiche richieste dalla legge per l'espletamento dell'attività di gestione.
Qualora ciò non fosse e determinasse la chiusura dell'attività da parte delle autorità competenti, per questo motivo o per altri attinenti violazioni gravi delle norme di sicurezza, ciò costituirebbe giusta causa per la revoca della concessione.

Art. 23 - Cessione della concessione - Cessione di credito – Subappalto
Il Concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente capitolato. E' vietata la cessione del credito.
Il subappalto è ammesso per l'espletamento di attività ausiliarie (pulizia, servizi di giardinaggio ecc..) nei limiti del 30 % dell'importo della concessione.
Il concorrente deve dichiarare i servizi che intende subappaltare all'atto dell'offerta in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali dichiarazioni il subappalto è vietato.

Art. 24 – Cauzione definitiva
Il Concessionario è obbligato a prestare cauzione definitiva pari al 10% del valore **(euro 22.891,50)** della concessione, a scelta del Concessionario medesimo :
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, a titolo di pegno a favore del Comune; il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
- in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
- da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 01 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente

attività di rilascio di garanzie che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni:
- il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice Civile;
- il Garante pagherà l'importo garantito a semplice richiesta scritta del Comune entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
- il Garante rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma secondo, del Codice Civile;
- per qualsiasi controversia tra il Comune e il Garante il Foro competente è quello di Ancona;
- la garanzia non potrà essere modificata senza il consenso scritto del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quando il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato il suo svincolo;
- il mancato pagamento del premio non può essere opposto al Comune.

Art. 25 – Penali
Il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi previsti nel presente capitolato .
Il Comune applicherà una penale nei seguenti casi :
- penale pari ad Euro 100,00 in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine alla gestione e utilizzo dell'impianto;
- penale pari ad Euro 100,00 in caso di mancata segnalazione, prima di ogni utilizzo, di eventuali danni cagionati all'impianto;
Il Concessionario, dovrà versare l'importo della penale entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di irrogazione della stessa.

Art. 26 - Decadenza della concessione
Il Comune procederà a dichiarare la decadenza dalla concessione con conseguente cessazione degli effetti del contratto nei seguenti casi:
- subconcessione dell'impianto o comunque messa in essere di azioni comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta (cessione totale del contratto, ecc..);
- mancato rispetto del divieto assoluto di domiciliare la sede della propria società sportiva all'interno dell'impianto sportivo concesso;
- violazioni gravi degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (in questo caso si concederà un tempo utile al ripristino delle condizioni di sicurezza, decorso inutilmente il quale si procederà con la revoca).

Il tecnico
Ing. Vincenzo Moretti